Pubblicato il 26/10/2021

**N. 00587/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00513/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2020, proposto da
Daniele Ricci, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Falvaterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

del diniego di accesso al protocollo informatico, opposto dal Comune di Falvaterra con nota del 24.09.2020, in ordine all’istanza avanzata, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. n. 267/2000, dal Dott. Daniele Ricci in data 27.08.2020, ed assunta al prot. n. 3883 del 28.08.2020;

nonchè per la declaratoria

del diritto del ricorrente a detto accesso, e per il conseguente ordine all’Amministrazione al rilascio delle credenziali di accesso al protocollo informatico dell’Ente, ovvero all’adozione delle misure opportune utili a consentire l’esercizio del diritto di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falvaterra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con atto notificato il 30 settembre 2020 e depositato il successivo 1° ottobre, il sig. Daniele Ricci, premesso di rivestire la carica di consigliere comunale del Comune di Falvaterra nel gruppo consiliare di minoranza “Progetto Falvaterra” e di avere richiesto, con nota del 27 agosto 2020, al Sindaco il rilascio delle credenziali (user id e password) per l’accesso al protocollo informatico, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 14 dello Statuto Comunale, impegnandosi ad assicurare la segretezza delle stesse, ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco ha opposto il diniego di accesso al protocollo in argomento, con la motivazione che “il rilascio delle credenziali di accesso al protocollo dell’Ente si tradurrebbe in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata ed in uscita, sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese alla ratio della norma, dunque eccessiva rispetto allo scopo perseguito”.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, artt.22 e ss., l. n. 241/1990, art. 14 dello statuto comunale, art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 82/2005) ed eccesso di potere:

L’art. 50, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 ha imposto anche alle amministrazioni comunali la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni dello stesso testo unico.

Pertanto, il diritto di accesso al protocollo dell’Ente, pacificamente riconosciuto ai consiglieri comunali per consentire loro di avere contezza dei documenti da poter richiedere in quanto funzionali all’esercizio del proprio mandato, può oggi essere esercitato solo nella modalità informatica.

Peraltro, il ricorrente ha richiesto l’accesso al protocollo informatico e non ai singoli documenti protocollati, per cui è errata la tesi dell’Ente resistente secondo cui il rilascio delle credenziali di accesso si tradurrebbe in un “accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e in uscita, sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese alla ratio della norma”.

3) Con atto depositato il 16 ottobre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Falvaterra eccependo, con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

4) Con ordinanza n. 37 del 27.1.2021, la Sezione ha disposto la rimessione del ricorso sul ruolo ordinario.

5) Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) Ritiene il Collegio che il diniego di accesso da remoto mediante password, non inficia la qualità del diritto dei consiglieri comunali, né può considerarsi un reale impedimento per l'espletamento del munus pubblico (cfr. in tema TAR Campania n. 5507 del 24/11/2020).

Il rifiuto di concedere ai consiglieri comunali l’accesso al protocollo non incide negativamente sul potere riconosciuto dall’art. 43 del Tuel ma ne contempera le modalità di fruizione, in un'ottica di bilanciamento, non irragionevole, di molteplici interessi meritevoli di tutela (come, ad esempio, quello di prevenire un irragionevole/sproporzionato e ingiustificato controllo generalizzato dell'attività amministrativa, anche solo mediante lettura della documentazione in sintesi, avulso/estraneo al paradigma della strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione svolta dai consiglieri comunali).

Il diniego delle password di sola lettura in questione (con le quali i consiglieri potrebbero sì accedere da remoto, ma visualizzando solo ed esclusivamente dati sintetici degli atti), non può considerarsi al pari di un diniego di accesso ovvero di un maggior aggravio per tale diritto, in quanto non rende in ogni caso inaccessibile la documentazione integrale, le cui regole di accessibilità, mediante apposita istanza, restano immutate nel pieno rispetto della legge e del principio generale di trasparenza amministrativa.

8) Inoltre, deve essere tenuta in adeguata considerazione anche l’esigenza di riservatezza dei dati di soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con le esigenze connesse all’espletamento del mandato dei consiglieri comunali.

E’ verosimile, infatti, che molti atti che vengono “veicolati” attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente consultabili “dati”, anche personalissimi, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il “trattamento” che in tal modo verrebbe effettuato, peraltro in assenza delle necessarie garanzie, essendo palese che il “segreto” cui sono tenuti i consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. cit. nulla ha a che vedere con le garanzie che devono, per l’appunto, presidiare il trattamento dei dati personali.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, tali dati possono essere contenuti nelle comunicazioni riguardanti annotazioni sugli atti di anagrafe, nelle richieste e/o comunicazioni riguardanti la cessione del quinto dello stipendio, negli atti provenienti da altre PP.AA. relativi a indagini in corso, nelle istanze e/o negli atti relativi alla fruizione degli istituti previsti e disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cfr. sul punto TAR Friuli Venezia Giulia n. 253/2020).

9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 513/20 lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Roberto Maria Bucchi** |  | **Antonio Vinciguerra** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO